## SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 1927

## **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori VEGAS, COLLINO, GUBERT, DI BENEDETTO, TAROLLI e DONDEYNAZ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1997

Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La recente denuncia della vedova Montinaro non può lasciare insensibili quanti credono vi debba essere una distinzione tra il giusto e l'utile. Se può essere utile che i collaboratori di giustizia siano utilizzati dallo Stato e la loro sicurezza si garantita, anche con notevoli costi per l'amministrazione, non è giusto che essi lucrino, anche economicamente, un precedente comportamento delittuoso, spesso gravissimo, e ottengano benefici penali ed erogazioni economiche a carico dello Stato superiori a quanto gli onesti cittadini ottengono dal frutto del loro lavoro.

Si impone dunque quanto meno la riconsiderazione dei trattamenti economici mensili di questi soggetti, che dovrebbero essere erogati solo in caso di bisogno e dentro limiti precisi, e comunque evitando assegni miliardari e il godimento di beni frutto di

reati. Tali limiti sono individuabili nella somma attualmente corrisposta ai pensionati sociali, in base al comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335: se un cittadino italiano anziano, e quindi senza capacità lavorativa, può sopravvivere secondo lo Stato con poco più di 6 milioni l'anno, altrettanto può fare un pentito di mafia, che, tra l'altro, gode di misure aggiuntive di assistenza che vanno ben oltre quanto viene attribuito ai lavoratori a titolo di assegni familiari. Si tratta in sostanza di equiparare il valore dell'assegno a quanto secondo la nostra legislazione è ritenuto congruo per un'erogazione finanziaria di natura assistenziale.

Non è solo una questione di risparmio per lo Stato, che comunque è obiettivo da non trascurare in momenti di austerità, ma soprattutto un problema morale. XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Le misure di assistenza economica corrisposte periodicamente ai collaboratori di giustizia ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, non possono comunque superare gli importi complessivi annui stabiliti dalla legge per l'assegno sociale.